

**TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale composto dai Magistrati:  
dott. Maria Gabriella Mennuni - Presidente  
dott. Marcello Piscopo - Giudice relatore  
dott. Roberto Angelini - Giudice

decidendo in camera di consiglio nel procedimento di reclamo ai sensi degli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. n. *omissis* R.G., avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione in data 12.12.2017 emessa nella procedura di espropriazione immobiliare n. *omissis* R.G.E., reclamo proposto da

**ESECUTATI  
E  
GARANTI**

**CONTRO**

**BANCA**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

La banca reclamata ha avviato la procedura esecutiva sopra indicata in forza di un contratto di mutuo in data 30.03.2007, con il quale era stato concesso a MUTUATARI un finanziamento di Euro 600.000,00 garantito da ipoteca anche su immobili di proprietà dei terzi datori *omissis* GARANTI.

Il precetto è stato intimato per la somma complessiva di Euro 241.046,45.

Gli esecutati hanno proposto opposizione all'esecuzione, con istanza di sospensione, assumendo, in sintesi, la natura usuraria degli interessi moratori convenuti nel contratto di mutuo con conseguente conversione del contratto in mutuo gratuito, il superamento del tasso soglia nel corso dell'ammortamento, l'illegittimità della clausola "floor", la violazione dell'art. 120 cpv. d.lgs. n. 385/1993, l'illegittimità del c.d. ammortamento alla francese, la sussistenza di usura sopravvenuta, l'impignorabilità dei beni perché costituiti in fondo patrimoniale.

Con la qui impugnata ordinanza è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione, reputandosi tutti i motivi di opposizione non assistiti da un *fumus* di probabile accoglimento nella fase 'di merito e, in ogni caso, sull'assorbente rilievo che, essendo dovuta una somma a titolo di capitale come riconosciuto anche dai debitori che hanno ammesso un residuo debito di Euro 43.596,36, quantomeno per il recupero di essa l'espropriazione doveva necessariamente proseguire.

Gli esecutati hanno proposto allora il reclamo qui esame, insistendo, in particolare, sull'eccezione di compensazione con un proprio controcredito per danni di importo ben maggiore rispetto alla indicata somma di Euro 43.596,36 e sottolineando, al contempo, la loro disponibilità ad offrire cauzione per tale somma da essi considerata come ancora dovuta.

Si è costituito anche in questa fase il creditore pignorante chiedendo di respingere il gravame.

Tanto premesso, nel merito va osservato che le argomentazioni dei reclamanti non consentono di accordare l'invocata sospensione dell'esecuzione.

**Sono infatti certamente da condividere le motivazioni della gravata ordinanza con le quali sono state disattese le doglianze in questa sede riproposte, con riferimento alla palese infondatezza delle questioni poste sulla clausola "floor", siccome regolarmente accettata dai mutuatari in un atto pubblico notarile, alla completa inconsistenza di quanto lamentato in merito al c.d. ammortamento alla francese, che non determina alcun aggravio della posizione del mutuatario e all'irrilevanza dell'eventuale usura sopravvenuta (se sussistente), come ormai sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sent. n. 24675/2017.**

Priva di qualsiasi pregio è anche l'eccezione di compensazione, atteso che il presunto credito da risarcimento del danno non è certo né liquido né tantomeno esigibile, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1243 cod. civ. (cfr. anche Cass. SS.UU. n. 23225/2016).

Risulta in ogni modo dirimente la circostanza che i reclamanti hanno omesso di pagare le singole rate del mutuo finanche per la quota capitale delle stesse, sicché del tutto legittimamente la banca si è avvalsa della decadenza dal beneficio del termine chiedendo la restituzione delle rate insolute e del capitale residuo.

**L'eventuale superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori consentirebbe, al più, di ritenere non dovuti questi ultimi ma non anche gli interessi corrispettivi, che invece pacificamente rientrano, all'epoca della pattuizione, nei limiti delle rilevazioni ministeriali, dovendosi in ogni caso escludere qualsiasi possibilità di cumulo tra le due tipologie di interessi, non desumibile da alcuna norma di legge e mai affermata dalla Corte di Cassazione, nonostante il continuo tentativo di interpretare in tal senso talune pronunce.**

Ne consegue che l'esecuzione forzata deve senz'altro proseguire almeno per il recupero del capitale e degli interessi corrispettivi, ferma la possibilità di quantificare la somma effettivamente dovuta nell'eventuale giudizio di merito o anche nell'ambito della fase distributiva, qualora dovesse emergere la non debenza degli interessi moratori.

Va chiarito, infine, che anche l'offerta di cauzione è stata formulata in contrasto la disposizione di cui all'art. 624, comma primo, c.p.c., che ne consente l'imposizione soltanto nell'ipotesi in cui sussistono gravi motivi per sospendere l'esecuzione e non, invece, per accordare comunque una sospensione pur in mancanza di una favorevole prognosi circa l'accoglimento nel merito dell'opposizione.

Le spese relative a questa fase seguono la soccombenza dei reclamanti e si liquidano come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano così provvede:

- 1) respinge il reclamo e per l'effetto conferma l'impugnata ordinanza;
- 2) condanna gli ESECUTATI E I GARANTI al pagamento, in solido tra loro ed in favore della BANCA, delle spese di questa fase di reclamo che liquida in Euro 3.000,00 oltre contributo previdenziale e I.V.A.

Milano, 7 marzo 2018

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS